













UNIONE DEI COMUNI "Bassa Val d'Arda fiume Po"

Provincia di Piacenza

COPIA

SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)

ORDINANZA n. 51 DEL 29-04-2021

OGGETTO: MODIFICA TERMINI DELLE ORDINANZE N. 20/2020, 26/2020, 27/2020 E 32/2020 RELATIVE ALLA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DEI MERCATI AI SENSI DELL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE EMILIA-ROMAGNA N. 82 DEL 17.05.2020, AI SENSI DEL DECRETO-LEGGE 22 APRILE 2021, N. 52.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE

Richiamate le seguenti ordinanze:

- n. 20 del 17.05.2020 ad oggetto "Comune di Caorso Mercato settimanale del lunedì -Disciplina dello svolgimento ai sensi dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 82 del 17.05.2020";
- n. 26 del 21.05.2020 ad oggetto "Comune di Monticelli d'Ongina Mercato settimanale del venerdì - Disciplina dello svolgimento ai sensi dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 85 del 17.05.2020", così come modifica con ordinanza n. 31 del 04.06.2020;
- n. 27 del 22.05.2020 ad oggetto "Comune di Monticelli d'Ongina Mercato settimanale della domenica Disciplina dello svolgimento ai sensi dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 82 del 17.05.2020", così come modificata con ordinanze n. 31 del 04.06.2020 e n. 36 dell'11.06.2020;
- n. 32 del 05.06.2020 ad oggetto "Comune di Cortemaggiore Mercato mensile della domenica - Disciplina dello svolgimento ai sensi dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 82 del 17.05.2020";

Considerato che per effetto delle modifiche apportate all'art. 3 del D.L. 16 maggio 2020, n. 33 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", introdotte dall'art. 1 comma 2 del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica", dall'art. 1 comma 2 del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020" e dall'art. 1 comma 2 del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021", le suddette ordinanze sono state prorogate da ultimo, con ordinanza n. 8 del 27.01.2021, sino alla data del 30.04.2021;

Richiamato l'art. 10 comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19", ai sensi del quale "All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le parole «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021»";

Ritenuto pertanto necessario procedere alla proroga delle disposizioni contenute nelle ordinanze sopra richiamate;

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- il vigente Statuto dell'Unione dei Comuni "Bassa Val d'Arda Fiume Po", costituita tra i Comuni di Besenzone, Castelvetro Piacentino, Caorso, Cortemaggiore, Monticelli d'Ongina, San Pietro in Cerro e Villanova sull'Arda;

VISTI i seguenti atti:

- la Deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni "Bassa Val d'Arda Fiume Po" n. 2 del 31 marzo 2014, con la quale è avvenuto il recepimento in capo all'Ente medesimo del conferimento, tra le altre, della funzione/servizio Sportello Unico per le Attività Produttive:
- la Deliberazione della Giunta dell'Unione n. 11 del 16 dicembre 2014, con la quale sono state individuate le posizioni organizzative dell'Ente medesimo;
- il Decreto n. 04 del 12 gennaio 2021 con il quale il Presidente dell'Unione ha disposto il conferimento al sottoscritto dell'incarico di Responsabile del settore SUAP e Attività Produttive dell'Unione;

ORDINA

- 1. sono prorogate sino al 31 luglio 2021 le disposizioni contenute nelle seguenti ordinanze:
- n. 20 del 17.05.2020 ad oggetto "Comune di Caorso Mercato settimanale del lunedì -Disciplina dello svolgimento ai sensi dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 82 del 17.05.2020";
- n. 26 del 21.05.2020 ad oggetto "Comune di Monticelli d'Ongina Mercato settimanale del venerdì - Disciplina dello svolgimento ai sensi dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 85 del 17.05.2020", così come modifica con ordinanza n. 31 del 04.06.2020;
- n. 27 del 22.05.2020 ad oggetto "Comune di Monticelli d'Ongina Mercato settimanale della domenica - Disciplina dello svolgimento ai sensi dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 82 del 17.05.2020", così come modificata con ordinanze n. 31 del 04.06.2020 e n. 36 dell'11.06.2020;
- n. 32 del 05.06.2020 ad oggetto "Comune di Cortemaggiore Mercato mensile della domenica - Disciplina dello svolgimento ai sensi dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 82 del 17.05.2020";

AVVERTE

che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1991, n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo regionale dell'Emilia Romagna – Sez. di Parma (sulla base della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034) oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni dalla notificazione (sulla base del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199);

INFORMA

ai sensi dell'art. 5, comma 3, della Legge 7 agosto 1991, n. 241 e s.m.i., che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po, Arch. Alessandro Amici, al quale ci si potrà rivolgere per ogni esigenza ai seguenti recapiti: tel. 0523.257606 – P.E.C. suap.unioneardapo@legalmail.it;

DISPONE

- 1. la pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po e dei Comuni di Caorso, Cortemaggiore e Monticelli d'Ongina;
- di comunicare quanto disposto con il presente provvedimento agli operatori commerciali titolari dei posteggi nell'ambito dei mercati settimanali dei Comuni di Caorso e Monticelli d'Ongina;
- 3. di trasmettere la presente ordinanza per gli adempimenti di rispettiva competenza a:
 - Comune di Caorso e Comune di Monticelli d'Ongina, in ordine alla agli aspetti gestionali e per la pubblicazione del presente atto;
 - Comune di Cortemaggiore per la pubblicazione del presente atto;
 - all'Associazione Turistica Cortemaggiore, in ordine agli aspetti gestionali e per la comunicazione di quanto disposto con il presente provvedimento agli operatori titolari di concessione di posteggio del mercato mensile della domenica del Comune di Cortemaggiore;
 - al Servizio di Polizia Municipale;
 - al Comando Carabinieri del Comune di Caorso;
 - al Comando Carabinieri del Comune di Cortemaggiore;
 - al Comando Carabinieri del Comune di Monticelli d'Ongina.

Castelvetro Piacentino, lì 29-04-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE

F.to Arch. Alessandro Amici